


N. 338/2009 R.G.N.R.
N. 1394/2011 R.G.G.I.P.

126


TRIBUNALE DI MATERA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Il giudice Rosa BIA, letti gli atti del presente procedimento penale nei confronti di Nicola PICCENNA (anche sotto lo pseudonimo di Filippo DE LUBAC) e Rocco Antonio GRILLI in relazione ai reati di cui agli artt. 595 c. 3 cp - 13 L. 8.2.1948 n. 47, ascritto al primo, e all'art. 57 cp in relazione agli artt. 595 e 12 L. 8.2.1948 n. 47, attribuito a GRILLI, in Matera il 27/12/2008;

- esaminata la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. Annunziata CAZZETTA;

- vista l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata da Emilio Nicola BUCCICO, con l'avv. Michele SCALCIONE, presso lo studio del quale in Via Annunziatella a Matera è domiciliato per legge, e rilevato che in essa non sono indicati l'oggetto dell'investigazione suppletiva e/o i relativi elementi di prova, essendosi limitato l'opponente a chiedere al gip un riesame delle conclusioni alle quali è giunto il detentore dell'azione penale;

- dato atto che, costituendo le condizioni previste dall'art. 410 c.p.p. un limite al diritto della persona offesa all'instaurazione del contraddittorio nel previsto rito camerale, si può transitare all'esame del merito della vicenda senza la necessità di fissare l'udienza, restando fermo per il giudice, per far sì che la decisione de plano non pregiudichi la posizione dell'opponente, l'obbligo di prendere nella debita considerazione il contenuto della opposizione;

osserva quanto segue

Chiuso le indagini preliminari, il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione del procedimento instaurato alla stregua della querela sporta da Emilio Nicola BUCCICO, per una serie di diffamazioni a mezzo stampa che sarebbero state commesse dall'articolaista Nicola PICCENNA (anche sotto il nome di Filippo DE LUBAC) e dal diretto del settimanale "Il resto", Rocco Antonio GRILLI. Il PM, enucleate all'interno della querela le varie vicende indicate dalla persona offesa, si è determinato a separarne alcune (di competenza dell'autorità giudiziaria individuata a norma dell'art. 11 cpp per la ritenuta connessione con fatti che toccano direttamente o indirettamente magistrati che hanno prestato servizio nel distretto di Corte di Appello ove ha sede questo giudice), delimitando la presente indagine alle due vicende sottese al pezzo giornalistico pubblicato il 27.12.2008 sul n. 40 de "Il resto"¹.

A ritenere esattamente radicata la competenza di questo giudice con riferimento alle singole condotte di diffamazione in relazione alla odierna

¹ Nell'opposizione il querelante si duole che il PM non abbia preso posizione in ordine alle espressioni contenute nell'articolo relativo alla vicenda del Totalgate, evidentemente anch'esso oggetto di invio dal PM all'autorità giudiziaria individuata a norma dell'art. 11 cpp.

richiesta di archiviazione² - considerate in sé e per sé e non quali parte del coacervo di notizie, epiteti, critiche, comprese quelle rivolte anche ai magistrati (e perciò di competenza del giudice ex art. 11 cpp), miranti a screditare la persona offesa secondo un disegno più ampio - devono richiamarsi, per ritenerle qui integralmente ripetute, poiché condivise, le considerazioni già espresse dall'ufficio della Procura in ordine alla inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio.

Posta l'esistenza dell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti narrati, secondo il principio di pertinenza, con riferimento sia alle notizie riguardanti i "fidanzatini di Policoro", inserite nel più ampio dibattito dell'amministrazione della giustizia in Basilicata, sia a quelle relative alla Banca di credito locale, e preso atto della sostanziale corrispondenza tra i fatti accaduti e i fatti narrati (gli errori e le inesattezze denunciate dalla persona offesa, poco significative nell'economia della intera vicenda, appaiono marginali rispetto alle notizie riferite e non sono tali da violare il limite della verità oggettiva, che va valutata

² E per la verità residua in merito qualche dubbio: è la stessa persona offesa che, elencate nella querela svariato condotte di diffamazione a mezzo stampa ai suoi danni, evidenzia come le stesse siano da considerare come frutto di un globale e premeditato intento di screditare la sua figura. E molte delle vicende narrate attengono ad assunti rapporti tra il querelante e vari magistrati, taluni dei quali (ad esempio Giuseppe CHIECO, già procuratore della Repubblica presso questo Tribunale) hanno prestato servizio nel distretto di Corte di Appello ove ha sede questo giudice.

Sicché, tutte le diffamazioni oggetto della denuncia, al pari di quelle già inviate per competenza all'autorità giudiziaria ex art. 11 cpp, andrebbero considerate come tasselli di un più ampio disegno diffamatorio ai danni di Emilio Nicola BUCCICO (tale impostazione era stata per la verità originariamente fatta propria dall'accusa, sulla falsariga della querela quantomeno nella prospettiva rimessa alla prosecuzione del procedimento di una eventuale unificazione delle condotte ai sensi dell'art. 81 cpv c.p., che tuttavia poi ha deciso di separare i vari episodi).

La conseguenza è che anche le diffamazioni oggetto della odierna richiesta di archiviazione, che si presentano connesse a norma dell'art. 12 c.p.p. con quelle già inviate a Catanzaro, andrebbero deliberate da quella autorità giudiziaria, stando al disposto del comma 3 dell'art. 11 cpp, a tenore del quale "*i procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del primo comma*". Si pensi che secondo Cass. sez. 1, n. 6786 del 25/01/2005 (richiamando Cass. 9.12.1998, confl. in proc. Barcella ed altri) *«la connessione con procedimento riguardante magistrati, che determina lo spostamento della competenza ai sensi dell'art. 11 c.p.p., resta ferma per tutte le fasi successive del giudizio, anche nel caso in cui venga meno la connessione tra reati, ravvisata nella fase delle indagini preliminari»*. E lo spostamento di competenza vale a prescindere dall'eventualità che il magistrato abbia o meno proposto querela ovvero che si sia o meno costituito parte civile ovvero ancora, secondo le espressioni adoperate da Cass. Sez. 5 Sentenza n. 46098 del 12/11/2008, se abbia avuto "*qualche contatto con il procedimento intervenendo nello stesso*", essendo stata individuata da Cassazione Sezioni Unite 15.12.2004, n. 292 la ratio della norma nel fatto che essa si propone "*in modo particolare la tutela dell'immagine della terzietà del giudice agli occhi del pubblico, al di là del grado più o meno intenso dei rapporti intersoggettivi di colleganza, che s'instaurano all'interno dell'area distrettuale*" ed infatti da una "*situazione di comune appartenenza, con il connesso più agevole sviluppo di relazioni soggettive*" può scaturire "*o si teme possa scaturire, il condizionamento psicologico idoneo a minare l'imparzialità del giudizio*". Più precisa ancora è Cass. sez. 1 n. 19050 del 20/01/2004, secondo la quale la norma ex art. 11 comma terzo cod. proc. pen. si spiega con la volontà di fugare ogni sospetto di favoritismo e di garantire il prestigio della magistratura e l'imparzialità del giudice, che potrebbe essere compromessa nei casi in cui giudicandi e giudicanti fossero legati da particolari rapporti di comunanza professionale territoriale e, quindi, di frequentazioni quotidiane.

Ad ogni modo, la restituzione degli atti al PM, non dissimile dal provvedimento che Cassazione penale sez. I 27 aprile 1993 e sez. III 28 maggio 1998 n. 1700 demandano al giudice per le indagini preliminari secondo lo schema processuale di cui all'art. 22 c.p.p., potrebbe indurre il detentore dell'azione penale a trasmettere anche questa tranche di diffamazioni al giudice individuato a norma dell'art. 11 cpp.

(2)
E

rispetto al suo nucleo essenziale, rimanendo irrilevanti eventuali imprecisioni su fatti secondari e non determinanti: Cass. pen. 12.11.1999, in Guid. Dir., 2000, X, p. 88.³), dubbi qui potrebbero residuare in ordine al requisito della correttezza formale dell'esposizione dei fatti, secondo il principio della continenza, che imporrebbe al giornalista di evitare pretestuosi attacchi morali alla persona: un linguaggio corretto e sereno, privo di asprezze o di subdole insinuazioni, sarebbe più funzionale al perseguimento dell'interesse alla conoscenza della pubblica opinione, che non ha bisogno di essere inutilmente sobillata, ma solo di essere informata. Orbene, se è vero che l'articolaista si sarebbe potuto risparmiare talune affermazioni inutilmente dispregiative, è anche vero che quella parte dei pezzi giornalistici in questione attiene al diritto di critica, nei confronti del quale il comune sentire e la giurisprudenza riconoscono oggi maggiore tolleranza.

Tali considerazioni inducono ad escludere, con un giudizio prognostico, che le vicende diffamatorie oggetto della richiesta di archiviazione, ove - si ripete - svincolate dal più ampio contesto denunciato dalla persona offesa, possano affrontare il vaglio di un giudizio penale.

PQM

Dispone l'archiviazione del presente procedimento con la conseguente restituzione degli atti al P.M.

Matera, 5/7/2011

Il giudice (Rosa BIA)



TRIBUNALE DI MATERA
Ufficio Giudice Indagini Preliminari
Depositato in Cancelleria il 14/07/11
V. CANCELLIERE

³ Potrebbe escludersi il requisito della verità ove la notizia contenesse inesattezze rilevanti che attribuissero al destinatario, oltre a fatti realmente commessi, un fatto ulteriore inesistente, ovvero fatti, pure analoghi ad altri commessi, in realtà mai perpetrati.
